

**IMPEDIMENTI A CONTRARRE MATRIMONIO
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MATRIMONIO NEI CASI DI SUSSISTENZA
DEL DIVIETO TEMPORANEO DI NUOVE NOZZE**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

➤ **Art. 89 c.c.: Divieto temporaneo di nuove nozze**

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento [c.c. 149], dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi .

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio [disp. att. c.c. 38], sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

CHI PUO' RICHIEDERLO

➤ *i soggetti interessati*

COME SI RICHIEDE

➤ *istanza presentata al Tribunale competente per territorio e corredata dei seguenti documenti:*

- a) certificato medico attestante l'inesistenza di stato di gravidanza oppure test con certificato medico rilasciato da struttura pubblica;
- b) certificato di residenza;
- c) certificato di cittadinanza (qualora il/la richiedente sia straniero/a);
- d) certificato di stato libero oppure copia autentica della sentenza di divorzio passata in giudicato (tradotta in lingua italiana se straniera);
- e) nota di iscrizione a ruolo su codice a barre (scaricabile dal sito istituzionale http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_27.wpe)

COSTI

- 1) marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica;
- 2) contributo unificato di € 98,00 per spese di iscrizione del procedimento